

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMI IN USO AL COMUNE DI LESA

CAPO I -PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 -OGGETTO
- ART. 2 -DEFINIZIONI
- ART. 3 -FINALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
- ART. 4 -LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA
- ART. 5 -PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO II -SOGGETTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO

- ART. 6 - TITOLARE
- ART. 7 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI
- ART. 8 - SOGGETTO ATTUATORE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 9 - AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
- ART. 10 -CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
- ART. 11 -PARTICOLARI DISPOSITIVI E IMPIANTI
- ART. 12 -MODALITA' DEL TRATTAMENTO
- ART. 13 -CONSERVAZIONE DATI PERSONALI
- ART. 14 -INFORMATIVA
- ART. 15 -COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
- ART. 16 -CESSAZIONE TRATTAMENTO
- ART. 17 -INFORMAZIONE E ACCESSO DELL'INTERESSATO

CAPO III- MISURE DI SICUREZZA

- ART. 18 -MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
- ART. 19 -ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO
- ART. 20 -ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLE IMMAGINI

CAPO IV - COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO

- ART. 21 - COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO
- ART. 22 -ULTERIORI FORME DI COLLABORAZIONE

CAPO IV -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 23 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA
- ART.24 -COLLOCAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
- ART. 25 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA
- ART. 26 -NORMA DI RINVIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 -OGGETTO

1.1 Le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento.

1.2 È considerato dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

1.3 L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza pubblica.

1.4 Il presente Regolamento è stato redatto tenendo in considerazione il seguente quadro normativo:

- D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella legge 23 Aprile 2009, n. 38;
- L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 Garante per la protezione dei dati personali;
- Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 -Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- Circolare del Ministero dell'interno dell'8 Febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456.
- dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dal D.Lgs 51/2018, dalla L.101/2018, nonché dalle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza;

ART. 2 -DEFINIZIONI

2.1 Il quadro normativo in materia di sicurezza ha attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza, all'ordine e alla sicurezza pubblica. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'Interno. Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al Sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana.

2.2 Il trattamento dei dati effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza deve, in ogni caso, rispettare gli oneri imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2.3 I dati personali sono trattati a mezzo del sistema di videosorveglianza nel rispetto del principio di liceità, in esecuzione dei compiti interesse pubblico.

2.4 I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di correttezza e trasparenza, ovvero sono rese conoscibili alle persone fisiche, anche a mezzo del presente regolamento, le modalità di raccolta, utilizzo, consultazione dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza.

2.5 Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per le finalità indicate nel presente Regolamento.

2.6 Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto del principio di "minimizzazione dei dati".

2.7 I sistemi di videosorveglianza utilizzati dal Comune di Lesa garantiscono la riservatezza, e la disponibilità dei dati registrati, oltre che sistemi di cancellazione automatica.

2.8 I sistemi di videosorveglianza sono conformati già in origine in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati sin dal momento della progettazione oltre che nell'implementazione dei sistemi stessi.

2.9 I sistemi di videosorveglianza sono realizzati garantendo un impiego di mezzi e tecnologie proporzionato alle finalità perseguite.

2.10 Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Regolamento UE", il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679;
- b) per direttiva Polizia, la direttiva Europea numero 680/16, emanata in seno al contesto di redazione del GDPR (vedi sopra), in riguardo al trattamento dati effettuato per fini Giudiziari e di Polizia;
- c) per "Codice Privacy", il Codice in materia di protezione dati personali D.Lgs 196/2003, coordinato con la legge 101/2018 (Normativa di adeguamento nazionale al GDPR);
- d) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni;
- e) per "Sicurezza Integrata", il coinvolgimento di più enti pubblici, forze di polizia, ovvero privati, per il raggiungimento degli standard di sicurezza di cui all'art. 9 della LR 23/2007 n.23;
- f) per "dato personale", qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile (interessato), direttamente o indirettamente, raccolta mediante impianti di videosorveglianza;
- g) per trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- h) per "titolare del trattamento", il Comune di Lesa (anche Ente), cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- i) Per "Soggetto Attuatore", il dirigente, il funzionario, o l'incaricato di posizione organizzativa a cui il titolare assegna compiti e funzioni relativi al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento;
per "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento;
- j) per "responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", la persona fisica o giuridica preposta dal titolare all'installazione, attivazione e gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- k) per "autorizzati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati personali dal titolare o dal responsabile;
- l) per "interessato", la persona fisica, identificato o identificabile a cui si riferiscono i dati personali
- m) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, dal titolare, responsabile e autorizzati, in qualunque

forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione.

- n) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) Per “centrale di controllo” luogo fisico in cui insistono i terminali, quindi monitor, da cui è possibile visionare le immagini rilevate dalle telecamere.

ART. 3 - FINALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

3.1 Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, il Comune di Lesa impiega il sistema di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale.

3.2 Il sistema di videosorveglianza del Comune di Lesa anche mediante il sistema di letture targhe OCR, è finalizzato prioritariamente:

- a) alla tutela dell'ordine e della Sicurezza Pubblica, altresì nella sua declinazione locale di Sicurezza Urbana, con particolare riguardo alla quiete pubblica e alla civile convivenza;
- b) alla prevenzione e contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio comunale;
- c) alla prevenzione di fenomeni che comunque comportano turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- d) al controllo di determinati luoghi, ritenuti meritevoli di particolare tutela;
- e) alla sorveglianza diretta di aree che, in situazioni contingenti, possono presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- f) alla tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione;
- g) al monitoraggio dei flussi di traffico veicolare e alle attività rivolte alla sicurezza stradale;
- h) per finalità di polizia amministrativa e ambientale;
- i) Alla rilevazione e accertamento di violazioni al Codice della Strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici.

3.3 Ogni dispositivo oggetto del presente regolamento, dovrà essere specificatamente declinato nella sua finalità, (in riferimento all'elencazione sub 3.2), sulla base della quale soggiacerà alla relativa disciplina normativa; l'utilizzo di un dispositivo per una finalità diversa da quella declinata nel documento specifico, dovrà comunque sottostare alla normativa collegata.

3.4 Gli impianti di videosorveglianza, di cui al presente regolamento, saranno utilizzati, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.

ART. 4 - LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA

4.1 Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalla norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza comunale è effettuato dalla Polizia Locale presso la centrale operativa del Comando. E' effettuato, altresì, presso le sedi dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze nonché da società partecipate o altri enti individuati dal titolare del trattamento.

4.2 Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

4.3 I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano de plano nella disciplina normativa dettata dal d.L.gs 51/2018, come da Direttiva Polizia Europea. Le finalità dei sistemi integrati sono declinabili ex art. 3, comma 2 lett. a), b), del presente Regolamento.

4.4 L'attuale assetto normativo in tema di sicurezza urbana impone all'Ente di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con gli Enti del territorio. In tale ottica al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato assegnato un ruolo centrale sulla videosorveglianza.

4.5 L'Ente condivide con tale Comitato i progetti di installazione di sistemi di videosorveglianza anche per evitare una ingiustificata proliferazione di tali apparati, oltre che per assicurare la necessaria interoperabilità tra i sistemi dei diversi attori del territorio coinvolti.

4.6 L'Ente aderisce a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, sia nel caso di una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, anziché nel diverso caso di gestione unica di un soggetto a ciò preposto, il Comune può trattare le immagini esclusivamente nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

4.7 Il Comune favorisce la realizzazione di progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

4.8 Il Comune può prevedere detrazioni fiscali o tributarie, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa, in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di cui al punto precedente.

ART. 5- PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 Il trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali.

5.2 Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi dettati dalla direttiva Polizia e dal Regolamento UE di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, nonché di esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

5.3 Il trattamento dei dati personali è lecito quando avviene nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e per le specifiche finalità di cui all'art. 3. Deve avvenire, inoltre, nel rispetto delle disposizioni speciali prescritte per l'installazione e l'uso degli impianti di videosorveglianza.

5.4 In attuazione dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitatezza (c.d. "minimizzazione dei dati") gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati. E' garantita, inoltre, la periodica ed automatica cancellazione dei dati eventualmente registrati.

5.5 I dati sono trattati in modo da garantire una adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate rispetto a trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danno accidentale.

CAPO II – SOGGETTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO ART. 6 - TITOLARE

6.1 Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lesa quale entità organizzativa complessa, rappresentato dal Sindaco.

6.2 Compete al titolare, anche a mezzo dei soggetti attuatori di cui agli artt. successivi, l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE, al Codice Privacy, nonché alle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza.

6.3 Compete al titolare la designazione del Soggetto Attuatore Responsabile del trattamento dati, nonché del Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

6.4 Il titolare vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza informatica, nonché delle disposizioni impartite.

ART. 7 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

7.1 La gestione tecnica degli impianti è attribuita al settore del Comune di Lesa competente in materia di sistemi informatici.

7.2 Il Responsabile del sopracitato settore è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.

7.3 Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza cura, anche mediante società partecipate e fornitori esterni debitamente individuati, l'installazione, l'attivazione e la gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

7.4 Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, anche tramite un amministratore di sistema debitamente nominato, assegna le credenziali di accesso agli impianti di videosorveglianza secondo le indicazioni del soggetto attuatore di cui all'articolo seguente.

ART. 8-SOGGETTO ATTUATORE,RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

8.1 Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è nominato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità del trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.

8.2 Sono altresì nominati, con decreto del Sindaco, quali responsabili del trattamento le Forze di Polizia nell'ambito di quanto previsto all'art. 4.2 in relazione al complesso di operazioni di trattamento dei dati dai medesimi soggetti fruibili e trattati.

8.3 Il soggetto attuatore, responsabile del trattamento dei dati personali effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento. Le forze di polizia, di cui al punto 8.2, osservano le disposizioni di cui al presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal titolare.

8.4 Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

8.5 Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, GDPR.

8.6 Data la possibile promiscuità di trattamento dati da parte di esterni (benché debitamente autorizzati ovvero nominati) ed interni all'ente, il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali; il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

ART. 9 -AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

9.1 Il responsabile del Servizio di Polizia Locale e gli altri soggetti in qualità di responsabili del trattamento dei dati nominano gli autorizzati che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

9.2 Con l'atto di nomina ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli autorizzati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

9.3 Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati personali.

9.3 Nell'ambito degli autorizzati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

9.4 Il Comune autorizza formalmente al trattamento dei dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza tutti i soggetti che accedono alle immagini, in aderenza a quanto indicato nel presente regolamento.

9.5 Il Comune, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003, può assegnare specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza a soggetti, espressamente designati, che operano sotto la propria autorità.

9.6 In tutti i casi in cui soggetti esterni concorrano al trattamento di dati personali effettuato dal Comune a mezzo del sistema di videosorveglianza, questi sono individuati quali responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

ART. 10 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

10.1 Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da telecamere fisse (di contesto) e/o mobili.

10.2 Di norma le telecamere sono collocate in modo da non riprendere spazi privati, salvo esigenze di controllo e/o monitoraggio di spazi specifici anche sulla base di accordi.

10.3 La conformazione degli impianti di videosorveglianza deve assicurare l'esclusione di riprese di dettaglio ingrandite o comunque particolareggiate, fatte salve motivate e specifiche esigenze tenuto conto delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire.

10.4 Gli impianti consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario, possono essere dotati di brandeggio, zoom ottico e digitale. Possono essere dotati altresì di infrarosso e collegati ad un centro di gestione e archiviazione di tipo digitale, consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

10.5 Per esigenze di sicurezza urbana e in relazione al verificarsi di particolari circostanze, sono attivabili impianti di foto-sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Comandante del Corpo Polizia Locale oppure montate su veicoli di servizio.

ART. 11 -PARTICOLARI DISPOSITIVI E IMPIANTI

11.1 Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità di cui art. 3 del presente regolamento, il titolare del trattamento dati o il soggetto attuatore, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, può optare per l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali anche foto trappole, telecamere mobili, telecamere nomadiche, droni, veicoli attrezzati, body-cam e dash-cam e quant'altro la tecnologia metta a disposizione.

11.2 Come indicato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, i sistemi di videosorveglianza saranno utilizzati anche per contrastare l'attività di deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose: nel caso di specie soggiaceranno alla normativa del GDPR. Per perseguire la finalità, sub11.2), è prevista l'installazione di un sistema di rilevamento video fotografico detto sistema foto-trappola, con possibilità di affidamento della relativa gestione ad un soggetto esterno che si atterrà da tutto quanto previsto dal presente regolamento.

11.3 Nello specifico l'installazione delle telecamere deve mirare a:

- a) scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che comporta, oltre la compromissione del decoro urbano e l'inquinamento ambientale, anche l'esborso di considerevoli spese per la rimozione dei materiali depositati e la bonifica dei siti interessati dalle micro discariche;
- b) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- c) L'acquisizione di prove.

11.4 Il settore di ripresa delle TLC deve essere comunque impostato in modo tale da limitare al minimo l'inquadratura su suolo pubblico allo stretto necessario per il raggiungimento delle relative finalità, con particolare attenzione ad eventuali presenza di plessi scolastici ovvero edifici religiosi.

11.5 Il sistema delle foto trappole comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Se dalla visualizzazione delle immagini per le finalità specifiche dei dispositivi, dovessero essere accertate situazioni finalisticamente riconducibili ad altre modalità di trattamento (in particolare Polizia Giudiziaria e Sicurezza Pubblica), l'autorizzato al trattamento, a mezzo del suo responsabile, dovrà provvedere senza ritardo alla trasmissione dei relativi atti al responsabile trattamento dati correttamente individuato nell'ambito della diversa finalità emersa.

11.6 Oltre ai dispositivi "foto trappole", per le medesime finalità sono utilizzabili telecamere mobili ovvero telecamere di contesto a stazioni ecologiche attrezzate, nonché telecamere ambientali, dotate di supporti e conformate per una facile ed efficace installazione in diversi siti (cosiddette telecamere nomadiche) correttamente segnalate ai sensi dei successivi articoli.

11.7 Il personale del Servizio di Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dal Responsabile, delle Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.) e delle Dash Cam (telecamere a bordo di veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dalle Autorità competenti, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito della legge 51/2018, trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

11.8 Il responsabile del Servizio curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le Body Cam e le Dash Cam devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza o rischio operativo e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

11.9 A supporto e corredo dell'attività di polizia locale e protezione civile, l'ente potrà fruire inoltre di dispositivi speciali fissi o mobili, di videoripresa, video rilevazione e video assistenza, anche dotati di software che utilizzino algoritmi per l'individuazione di determinate situazioni/fattispecie, che supportino gli operatori per rendere maggiormente efficace il servizio espletato. I dati trattati dagli strumenti suindicati potranno essere raccolti ed elaborati anche a fini probatori ai sensi dell'art. 13 L.689/81, e s.m.i., ovvero dell'art 354 c.p.p.

11.10 Per lo svolgimento delle attività di polizia urbana e protezione civile di cui sopra il Servizio di Polizia Locale potrà utilizzare anche ulteriori foto trappole destinate alla sicurezza oppure veicoli con sistemi di videosorveglianza e droni per la video rilevazione aerea.

11.11 Il Comune di Lesain linea con l'evoluzione informatica e l'innovazione tecnologia, rinnoverà i suoi impianti legittimandone l'uso in base alle finalità di cui l'articolo 3 del presente regolamento.

ART. 12- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

12.1 I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e se necessario, aggiornati;
- d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, come specificato al successivo art. 13.

12.2 L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video, anche mediante software di video analisi ed eventuale generazione di allarmi automatici, in funzione di monitoraggio attivo, che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di videosorveglianza.

12.3 Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

12.4 Di norma i segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Servizio di Polizia Locale conformemente alle disposizioni vigenti, salvo eventuali diverse esigenze tecniche.

ART. 13 - CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

13.1 I tempi di conservazione dei dati personali assunti e trattati con i sistemi di videosorveglianza di cui il presente regolamento, dipendono dalle normative riferimento sulla base della declinazione finalistica di ogni singolo dispositivo.

13.2 La conservazione di dati personali per finalità di sicurezza urbana ovvero repressione e prevenzione reati, di cui all'art. 3 del presente regolamento fa riferimento all' art. 3 comma 1 lett. e) del D.Lgs 51/2018, anche per ciò che concerne la durata.

13.3 La conservazione dei dati personali per tutte le finalità diverse da sub 13.2), fa riferimento al GDPR e alla normativa nazionale sulla privacy, nonché alle disposizioni contenute nei provvedimenti generale dell'Autorità Garante della Privacy.

13.4 La conservazione di dati personali, informazioni e immagini raccolti mediante il sistema di videosorveglianza ai sensi del comma 3 del presente articolo, è limitata ad un massimo di sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

13.5 La conservazione dei dati personali sub 13.4) per un periodo di tempo superiore a quello indicato di sette giorni, è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa.

ART. 14 -INFORMATIVA

14.1 Il Comune rende noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui, a mezzo di informativa per il trattamento di dati personali.

14.2 Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa "minima" su apposita cartellonistica.

14.3 L'informativa non è dovuta, ma ove possibile ai fini di prevenzione- dissuasione, è ritenuta opportuna, nel caso di impiego di telecamere esclusivamente a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ART. 15-COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

15.1 La comunicazione dei dati personali raccolti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è ammessa quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2-ter del Codice Privacy dalla preventiva comunicazione al Garante, fatti salvi i casi di limitazione dell'esercizio dei diritti dell'interessato, come disciplinato dall'art 14 comma 2, D.Lgs 51/2018.

15.2 E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alle norme, alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria per finalità di accertamento e di repressione reati.

15.3 La conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità, non costituisce comunicazione.

ART. 16- CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

16.1 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono distrutti.

ARET. 17 - INFORMAZIONE E ACCESSO DELL'INTERESSATO

17.1 L'interessato ha diritto di ottenere, dietro presentazione di apposita istanza, la conferma che un trattamento di dati personali è in corso o meno e, se è in corso, l'accesso ai dati e alle informazioni concernenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione.

17.2 L'interessato, inoltre, ha diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ovvero di opporsi al loro trattamento, di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, nonché qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

17.3 Le informazioni sono fornite senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato per un massimo di novanta giorni, se necessario, tenuto conto della complessità della richiesta e del numero di richieste.

17.4 I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

17.5 Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, viene chiesto all'interessato, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

17.6 Il rilascio di copie delle registrazioni è assoggettato ad un contributo spese fissato annualmente dalla Giunta comunale.

17.7 Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

17.8 Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

17.8 Il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

CAPO III - MISURE DI SICUREZZA

ART 18. - MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

18.1 Fermo quanto disposto dall'art. 2 commi 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, il Comune implementa soluzioni tecnologiche strutturate con protocolli open e/o standard allo scopo di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di videosorveglianza per le finalità di cui al precedente articolo.

18.2 L'Ente configura diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in aderenza alle differenti e specifiche competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori con accesso a mezzo di credenziali di accesso al sistema nominative.

18.3 Ove possibile ai soggetti abilitati deve essere attentamente limitata la possibilità di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.

18.4 L'Ente implementa sistemi di cancellazione automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.

18.5 I sistemi di videosorveglianza sono configurati in maniera tale da consentire, ai soggetti preposti ad attività manutentive, di accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

18.6 L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate a proteggere i sistemi contro i rischi di accesso abusivo.

18.7 L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate, anche a mezzo di tecniche crittografiche, che garantiscano i flussi di dati e immagini che sono trasmessi tramite una rete pubblica di comunicazioni.

18.8 L'Ente adotta sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici dei soggetti autorizzati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo non inferiore a sei mesi.

18.9 Nei sistemi integrati di videosorveglianza deve essere assicurata la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari di trattamento.

18.10 Nei casi di installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza, di integrazione con altri sistemi, di installazione di software e/o algoritmi di video analisi l'Ente effettua una preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679.

18.11 Ai sensi e per gli effetti dell'Art 35 GDPR il Soggetto Attuatore responsabile del trattamento dei dati personali adotta e aggiorna con cadenza almeno semestrale il DPIA (Data Protection Impact assessment valutazione d'impatto sulla protezione dati) onde garantire la corretta valutazione dell'impatto sui dati personali degli impianti in materia. Il medesimo sarà pubblicato a margine del presente regolamento nelle forme di legge.

ART. 19 -ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO

19.1 L'accesso alle Centrali Operative di controllo è consentito solo al Titolare, ai Responsabili, ai soggetti individuati e agli autorizzati di cui all'art. 9, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.

19.2 Ogni soggetto che accede alle centrali di controllo è dotato di proprie credenziali riservate di accesso e tutti gli accessi e le operazioni compiute sono registrate per un periodo prestabilito.

19.3 Eventuali accessi da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 devono essere espressamente autorizzati dal Responsabile con specifica indicazione circa tempi, modalità e ragioni del medesimo. L'accesso avviene alla presenza di autorizzati dotati delle specifiche credenziali.

ART. 20 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLE IMMAGINI

20.1 L'accesso agli impianti e la visualizzazione delle immagini avviene di norma da postazioni dedicate collocate all'interno della Centrale Operativa della Polizia Locale e delle Centrali Operative delle Forze dell'Ordine interconnesse con il sistema di videosorveglianza comunale di cui all'art. 4.

20.2 In situazioni contingenti, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, la visualizzazione delle immagini può essere effettuata da postazioni posizionate fuori dalle Centrali Operative di cui al comma 1.

20.3 L'accesso ai dati del sistema è consentito al Responsabile del trattamento e agli autorizzati muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal Responsabile della gestione tecnica di cui all'art. 9.

20.4 La visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo distinti livelli di profilazione stabiliti con apposito atto dal Responsabile del trattamento dati.

20.5 L'accesso ai dati da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, è consentito esclusivamente su autorizzazione scritta e motivata rilasciata dal Responsabile di cui all'art. 8 recante espressa indicazione dei tempi, modalità e ragioni del medesimo.

20.6 In caso di necessità per manutenzione e assistenza, il personale appositamente autorizzato può accedere al sistema di videoregistrazione e alla visualizzazione delle immagini, in

diretta o registrate, esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza. Le operazioni di manutenzione e assistenza possono essere eseguite solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione di cui al comma 3.

CAPO IV - COLLABORAZIONI PUBBLICO-PRIVATO

ART. 21 - COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO

21.1 Privati singoli o associati e soggetti terzi possono, previa accordo con il Comune di Lesa partecipare all'estensione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante progetti di acquisto a loro carico di apparecchiature da impiegare per il controllo di spazi ed aree pubbliche anche antistanti gli edifici privati. I progetti di cui sopra possono essere compartecipati nel caso in cui siano già previsti nei piani pluriennali di intervento ovvero in altri documenti di programmazione generale o particolare dell'Ente;

21.2 I progetti devono essere presentati al Comando di Polizia Locale e sono sottoposti alla valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

21.3 Gli impianti devono essere conformi alle disposizioni in materia di videosorveglianza e pienamente compatibili ed integrabili con il sistema di videosorveglianza del Comune di Lesa senza modifiche allo stesso.

21.4 Le caratteristiche tecniche minime dell'impianto sono individuate dal Responsabile della Gestione tecnica di cui all'art. 7, in collaborazione con il Responsabile del trattamento dei dati.

21.5 Gli impianti devono essere collaudati e collegati alla centrale di gestione del sistema cittadino di videosorveglianza a cura del soggetto pubblico o privato proponente, previa autorizzazione e verifica di compatibilità con il sistema di videosorveglianza cittadino.

21.6 Non è ammesso alcun collegamento diretto o indiretto all'impianto di videosorveglianza da parte del soggetto proponente, nè agevolazione per eventuali richieste di visione delle immagini.

ART. 22 - ULTERIORI FORME DI COLLABORAZIONE

23.1 In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati e previo sottoscrizione di un protocollo di gestione, il Comune di Lesa potrà attivare ulteriori forme di sistemi integrati di videosorveglianza rispetto a quelli disciplinati negli articoli precedenti, sia con soggetti pubblici che con soggetti privati.

23.2 L'attivazione dei sistemi integrati di cui al comma 1 è preceduta dall'adozione di specifiche ed ulteriori misure di sicurezza in conformità alle prescrizioni dettate dal Garante con il provvedimento 08/04/2010, e successivi aggiornamenti.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 23 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA

24.1 Nelle more della regolamentazione di cui all'art. 4, comma 2, la visione e l'estrazione delle immagini da parte delle Forze di Polizia può essere realizzata mediante richiesta scritta e successivo ritiro del supporto digitale presso il Comando di Polizia Locale.

24.2 In luogo della richiesta di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti, le Forze di Polizia possono acquisire direttamente la registrazione delle immagini conservate presso il Comando di Polizia Locale, nel qual caso è redatto apposito processo verbale di acquisizione.

ART. 24 - COLLOCAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

25.1 L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale che identifica le aree sensibili ai fini della sicurezza urbana e del controllo del territorio, con apposita deliberazione, sentita l'Autorità di Pubblica Sicurezza, e condivise le risultanze periodicamente emergenti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A tal fine possono essere predisposti documenti programmatici, anche sulla base di indicazioni Interforze.

25.2 L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidono sul presente regolamento è demandato al Responsabile della Gestione tecnica degli impianti.

25.3 Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente ai Responsabile del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche e/o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

ART.25 -PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

26.1 La realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, l'implementazione, nonché gli interventi per il mantenimento in efficienza e aggiornamento anche tecnologico degli stessi sono approvati nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, entro le scadenze e con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni.

ART. 26 - NORMA DI RINVIO

27.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE, dalla direttiva Europea Polizia, dal Codice privacy, dal D.Lgs 101/2018, dal D.Lgs. 51/2018, dai provvedimenti del Garante per la protezione della Privacy in materia di videosorveglianza, nonché da ogni altra disposizione vigente in materia.